

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE



Proposta di legge N. 14

“Valorizzazione della rete ferroviaria regionale a scopo turistico culturale”

d’iniziativa dei consiglieri Baiutti, Camber, Colussi, Valenti
presentata il 31 luglio 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione VI

all’interno:

- scheda ATN
- normativa di riferimento

novembre 2008

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia attività sociali e culturali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 14

“Valorizzazione della rete ferroviaria regionale a scopo turistico culturale”

d' iniziativa dei consiglieri Baiutti, Camber, Colussi, Valenti
presentata il 31 luglio 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione VI

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

ANALISI DI TECNICA NORMATIVA DELLA PDL N. 14	1
1. Contenuti della proposta di legge 14	1
1.1 Finalità.....	1
1.2 Organi, enti e strumenti di programmazione.....	2
2. Competenza legislativa della regione: cultura, trasporti, turismo e viabilità	3
3. Analisi del quadro normativo	4
4. Analisi di incidenza e d'utilità dell'intervento normativo	6
5. Elementi di drafting	7
Linguaggio normativo.....	7
Struttura dell'atto, correttezza dei riferimenti e abrogazioni.....	7
Delegificazione e semplificazione.....	7
6. Analisi dei singoli articoli	8
ART. 1 – Finalità.....	8
ART. 2 – Recupero delle linee ferroviarie dismesse.....	10
ART. 3 – Organi.....	11
ART. 4 - Conferenza dei trasporti ferroviari storici e turistici.....	11
ART. 5 - Comitato tecnico- scientifico dei trasporti ferroviari storico turistici.....	12
ART. 6 - Piano annuale e triennale.....	12
Art. 7 - Finanziamenti.....	13
ART. 8 – Norma finanziaria.....	13
ART. 9 - Entrata in vigore.....	13
7. Conclusioni	13
INFORMAZIONI UTILI	14
Museo ferroviario di Trieste Campo Marzio.....	14
Ferrovia Carnia-Tolmezzo-Villa Santina.....	16
NORMATIVA NAZIONALE	19
D.Lgs. 19/11/1997, n. 422, "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" (artt. 8 e 9).....	19
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge. 6 luglio 2002, n. 137" (artt. 10 e 11).....	23
D.Lgs. 01/04/2004, n. 111, "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" (artt. 9-11).....	27
D.Lgs. 02/03/2007, n. 34, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici" (art. 1).....	33
NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34
L.R. 18/11/1976, n. 60, "Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od	

ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia”.....	34
L.R. 24/07/1986, n. 30, “Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell’ edilizia bibliotecaria e museale” (artt. 5-7).....	41
L.R. 09/03/1988, n. 10, “Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali” (artt 29-31).	43
L.R. 21/04/1993, n. 14, “Norme per favorire il trasporto ciclistico”.	46
L.R. 15/07/1997, n. 24, “Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli- Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi”.....	55
L.R. 27/11/2006, n. 24, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport” (artt. 23, 25, 26 e 27).....	61
L.R. 01/12/2006, n. 25, “Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico”.	64
L.R. 20/08/2007, n. 23, “Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”.	81
NORMATIVA ALTRE REGIONI	92
L.R. Piemonte 26/07/1978, n. 45, “Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese”.....	92
L.R. Piemonte 01/02/2006, n. 5, “Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati”.	94

ANALISI DI TECNICA NORMATIVA DELLA PDL N. 14.

1. Contenuti della proposta di legge 14.

1.1 Finalità

La legge in esame si pone l'obiettivo di valorizzare i rotabili storici e le linee ferroviarie dismesse, presenti nel territorio regionale, incentivando la diffusione della conoscenza di tale patrimonio storico e il suo recupero.

Il perseguimento di tale finalità ha evidenti ripercussioni sia nel settore dei trasporti, sia in quello del turismo: emblematico a tale riguardo è il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame in cui si afferma che *"La Regione attraverso l'applicazione della legge contribuisce a creare una prima rete regionale di mobilità dolce, finalizzata alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, nonché dei beni culturali in genere."*

a) Interventi per diffondere la conoscenza dei rotabili storici

La legge al fine di diffondere la conoscenza dei rotabili e dello sviluppo del trasporto ferroviario nel corso dei secoli, prevede specifici finanziamenti per:

1. il potenziamento del Museo Ferroviario di Trieste, e in particolare per l'acquisto, il recupero, il restauro, ed eventuale riattivazione dei beni conservati nel museo, nonché per l'adeguamento degli arredi e dell'edificio museale (vedi articolo 1, comma 2, lettera a) e articolo 7, comma 1, lettera a));
2. lo sviluppo del patrimonio bibliografico e archivistico del Centro di documentazione storica sulle Ferrovie del Friuli-Venezia Giulia presso la Biblioteca Joppi di Udine (articolo 1, comma 2, lettera d) e articolo 7, comma 1, lettera c));
3. la realizzazione di progetti di studio, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio ferroviario regionale programmati dall'associazione Archivio storico ferroviario di Casarsa della Delizia (articolo 1, comma 2, lettera c) e articolo 7, comma 1, lettera d));
4. il sostegno delle iniziative programmate dalle associazioni rappresentate nella Conferenza dei trasporti ferroviari storico turistici¹ e dagli altri enti ivi rappresentati.

b) Valorizzazione dei rotabili storici e delle linee ferroviarie dismesse

La legge in esame persegue inoltre la finalità di acquisire e recuperare, oltre che i rotabili storici, anche le linee ferroviarie dismesse al fine di utilizzarle per il transito di treni storico-turistici. Solo nel caso di impossibilità della loro messa a regime, il progetto di legge dispone che le linee ferroviarie dismesse possano essere utilizzate per la realizzazione di piste ciclabili.

¹ Le associazioni che sono rappresentate in seno alla Conferenza sono: associazione museo Campo Marzio, associazione Trasporti su Rotaia di Gorizia, associazione per la Storia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia (Ferstoria), Ferrovia turistico museale Carnia-Tolmezzo, associazione Archivio Storico Ferroviario di Casarsa della Delizia e associazione Centro Studi Turistici Giorgio Valussi di Gorizia.

1.2 Organi, enti e strumenti di programmazione

Il progetto di legge in esame per l'attuazione degli interventi previsti, individua quali organi di regia la Conferenza dei trasporti ferroviari storico-turistici e il Comitato tecnico scientifico dei trasporti ferroviari storico-turistici.

La **Conferenza**, composta da quindici componenti rappresentativi della Soprintendenza ai beni culturali, delle direzioni centrali regionali competenti in materia e delle associazioni e enti, che in ambito regionale, perseguono le finalità del progetto di legge, ha funzioni d'indirizzo e di controllo sullo stato di attuazione della legge.

Al **Comitato** tecnico scientifico dei trasporti ferroviari storico-turistici, costituito da sei membri, scelti nell'ambito dei componenti la Conferenza dei trasporti ferroviari storico-turistici, spetta invece il compito di tradurre gli indirizzi della Conferenza in una proposta annuale di valorizzazione e utilizzo della rete ferroviaria a scopo turistico culturale da sottoporre all'esame della Regione.

La **Regione** in tale contesto ha il compito di approvare annualmente un piano d'intervento e sviluppo della rete ferroviaria a scopo turistico culturale nel corso dell'anno e del triennio; tale piano è predisposto, tenendo conto delle proposte del Comitato tecnico scientifico, le quali a loro volta sono formulate sulla base degli indirizzi individuati dalla Conferenza. Alla Regione sono riconosciute inoltre funzioni di vigilanza sui servizi offerti dagli enti e associazioni rappresentati nella Conferenza, nonché di monitoraggio dell'attività svolta da tutti i soggetti chiamati a realizzare gli obiettivi della legge.

L'unico aspetto del progetto di legge che vede coinvolti gli enti locali riguarda la possibilità che ad essi siano affidate le attività di acquisizione delle linee ferroviarie dismesse al fine di consentire il transito di treni storico-turistici.

2. Competenza legislativa della regione: cultura, trasporti, turismo e viabilità.

Come già esposto, la legge in esame interessa la cultura, la viabilità e trasporti, nonché il turismo.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla diffusione della conoscenza dei rotabili storici e alla loro valorizzazione, va evidenziato che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la Regione ha una competenza legislativa **concorrente** in ordine alle attività di **valorizzazione dei beni culturali**, mentre spetta allo Stato la competenza esclusiva per la tutela degli stessi.

Nel concetto di valorizzazione rientrano tutte le attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del patrimonio stesso (articolo 6 D.lgs 42/2004); nella nozione di bene culturale sono ricomprese le cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (articolo 2, comma 2, D. Lgs. 42/2004)²; tra queste, come evidenziato dalla dottrina, rientrano anche le cose che hanno un valore “storico relazionale” con la storia di un'epoca o di un periodo di sviluppo come per esempio ex fabbriche, ex cementifici ecc³.

In ordine alla competenza legislativa regionale in materia di **viabilità, trasporti e turismo** va evidenziato che con la riforma del titolo V della Costituzione sono state individuate le materie di competenza esclusiva dello Stato, quelle di competenza concorrente delle Regioni, stabilendosi infine che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente”. In tale contesto le Regioni si vedono riconosciuta una competenza legislativa **esclusiva** nelle materie della viabilità, trasporti e turismo, fatta eccezione per le “*grandi reti di trasporto e di navigazione*” che rientrano nella potestà concorrente della Regione⁴.

² Quindi la legge tipizza le cose che possono essere assoggettate alla disciplina di tutela di cui al decreto legislativo 42/2004, individuando diversi presupposti a seconda che si tratti di beni appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private, ovvero si tratti di beni appartenenti a privati.

³ Cfr. sul punto Crossetti e Vaino, in Beni culturali e paesaggistici, 2006, Torino, 34.

⁴ A tale riguardo va evidenziato che pur rientrano il “turismo, viabilità e trasporto su tranvie d'interesse regionale” (vedi articolo 4, comma primo, punti 9) 10) e 11) dello Statuto) nella competenza primaria della regione, non pare applicabile la previsione dell'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001, che fa salva la più ampia autonomia riconosciuta alle Regioni Speciali, in quanto la competenza esclusiva non è soggetta ai limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico sociali.

3. Analisi del quadro normativo.

A norma dell'articolo 9 della Costituzione la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.

Com'è già anticipato nel concetto di patrimonio storico e artistico della nazione rientra qualsiasi forma di "testimonianza di civiltà", purchè avente i requisiti indicati nell'articolo 10 del **decreto legislativo 42/2004**, contenente il codice dei beni culturali e del paesaggio⁵. Nel progetto di legge in esame sono beni culturali il museo storico ferroviario Campo Marzio di Trieste e la biblioteca Vincenzo Joppi di Udine; beni culturali possono essere inoltre i rotabili storici, sicuramente soggetti alla normativa di cui agli articoli 65 e 67, comma 2, del decreto legislativo 42/2004 qualora aventi più di settantacinque anni (articolo 11 del d. lgs 42/2004)⁶.

Gli interventi previsti dal progetto di legge in esame sono disciplinati, oltre che dalla normativa contenuta nel d.lgs 42/2004,- applicabile alla nostra regione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del **decreto legislativo 34/2007**-, anche dalla **legge regionale 60/1976** che in particolare raccoglie, per quel che qui interessa, la normativa riguardante la valorizzazione dei musei (articoli 14-25)⁷, e delle cose mobili di cui sia stato riconosciuto il valore culturale (art. 49), dalla **legge regionale 25/2006** che concerne la valorizzazione di biblioteche e archivi e più in particolare dalla **legge regionale 24/1997** che si occupa proprio del recupero, della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico industriale. In quest'ultima legge in particolare sono previsti specifici finanziamenti per l'acquisto, la conservazione, il restauro e la valorizzazione di macchine e attrezzature industriali, nonché per il potenziamento di archivi e della documentazione d'interesse archeologico industriale (vedi articoli 1 e 8 della legge regionale 24/1997).

Per quanto riguarda le ripercussioni della legge in esame nelle materie della viabilità e trasporti, rivestono particolare importanza i seguenti provvedimenti legislativi:

- il **decreto legislativo 422/1997** che ha provveduto tra l'altro a trasferire alle Regioni le funzioni di programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari d'interesse regionale e locale (art. 8 e 9 del decreto legislativo 422/1997);
- il **decreto legislativo 111/2004** che nel trasferire alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni in materia di viabilità e trasporti ha introdotto delle specifiche disposizioni per il

⁵ Va a tal proposito fatto presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2003, ha tuttavia riconosciuto la potestà normativa e amministrativa regionale d'individuare cose d'interesse storico artistico diverse e ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto di tutela statale al solo fine della loro valorizzazione.

⁶ L'articolo 11 del dlgs 42/2004 individua tutti i mezzi di trazione aventi più di settantacinque anni, come beni oggetto di tutela solo ai fini dell'applicazione di alcune norme in tema di circolazione di beni culturali. L'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 42/2004 riconosce invece le navi, qualora abbiano un interesse culturale (se appartenenti a persone giuridiche pubbliche o private) o un interesse culturale particolarmente importante (se appartenenti a privati), come tipologia specifica di bene culturale mobile registrato. Per i rotabili storici manca infatti una disciplina di settore, come c'è invece per le navi (vedi legge 172/2003) e per i motoveicoli e autoveicoli d'epoca o di interesse storico collezionistico - previsti dall'articolo 60 del Codice della strada (D.lgs 285/1992) - che sono oggetto di un'apposita iscrizione presso il Centro storico del Dipartimento dei trasporti terrestri.

⁷ Alcune norme sull'edilizia museale e sul Comitato per i musei sono invece contenute nella legge regionale 30/1976.

gestore dell'infrastruttura, ha demandato a intese e ad accordi di programma l'individuazione dei servizi di trasporto interregionali o di quelli trasferiti, nonché si è disposto il trasferimento della ferrovia Udine Cividale;

- la legge regionale **23/2007** che, dando attuazione al decreto legislativo 111/2004, ha individuato il Piano regionale del trasporto pubblico locale (articolo 13 della legge regionale 23/2007), quale strumento di pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale;

- la legge regionale **14/1993** che, al fine di favorire il trasporto ciclistico, affida alle Province la redazione dei Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico; in detta legge in particolare è data rilevanza alla creazione di itinerari ciclabili che collegano i centri di maggior interesse turistico, storico e artistico culturale, nonché è individuato l'utilizzo di ex linee ferroviarie come criterio preferenziale nella concessione di finanziamenti per la realizzazione di piste ciclabili.

Di non secondaria importanza, per un complessivo esame nel progetto di legge n. 14, sono inoltre le normative regionali che hanno trasferito funzioni agli enti locali, tra le quali:

- gli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale **10/1988** in tema di musei e biblioteche;

- gli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale **24/2006** per la parte riguardante il finanziamento d'iniziativa culturali, la cui normativa è contenuta nelle legge regionale 68/1981 e nell'articolo 6 della legge regionale 4/1999;

- l'articolo 23 della legge regionale 24/2006 per quanto riguarda le funzioni delle Province in tema di mobilità e trasporto pubblico locale (in particolare nella promozione del trasporto pubblico, nonché nella progettazione e realizzazione di piste ciclabili);

- gli articoli 10, 11, 12 e 36 della legge regionale **23/2007**, anch'essi dedicati alle funzioni degli enti locali in materia di viabilità e trasporti.

Va ricordato infine che un'unica Regione ha dedicato una specifica normativa in tema di musei ferroviari e per la valorizzazione delle linee e degli immobili ferroviari dimessi. Si tratta della Regione **Piemonte** che con :

- la **legge regionale 45/1978** ha costituito il Museo Ferroviario Piemontese, come realtà avente personalità di diritto pubblico, preposta al reperimento e alla conservazione di materiale ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale⁸;

- e con la legge regionale **5/2006** ha riconosciuto in capo alla Regione il compito di acquisire linee ferroviarie dismesse, e relative pertinenze industriali, al fine di adibirle prioritariamente al transito di treni storici o turistici e in secondo luogo per la realizzazione di piste ciclabili.

⁸ Tale legge è stata oggetto di integrazioni con la legge 56/1996.

4. Analisi di incidenza e d'utilità dell'intervento normativo.

Il progetto di legge n. 14, senza operare alcuna novella alle disposizioni regionali esistenti, si sovrappone al quadro normativo delineato nel paragrafo precedente, introducendo una specifica disciplina per la valorizzazione della viabilità e dei mezzi di trasporto rotabili d'epoca.

Si osserva a tale riguardo che buona parte degli interventi previsti dal progetto di legge in esame, sono già contemplati dalla normativa vigente, naturalmente senza specifico riferimento alla valorizzazione dei rotabili storici.

A tale proposito si segnalano:

- le disposizioni degli articoli 1 e 8 della legge regionale 24/1997 che prevedono contributi per la ricerca, catalogazione e conservazione di macchine e attrezzature industriali, nonché per la valorizzazione di archivi e luoghi espositivi di cose facenti parti del patrimonio archeologico industriale⁹;
- gli articoli 5 e ss. della legge regionale 30/1986 che erogano contributi a enti locali, nonché a enti privati no profit, per l'acquisto, la costruzione, il ripristino degli arredi e attrezzature di locali destinati a museo o a biblioteca;
- l'articolo 22 della legge regionale 60/1976 che prevede la concessione di contributi, anche per musei gestiti da privati, purché siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale e regionale;
- l'articolo 11 della legge regionale 25/2006 che consente il riconoscimento, con provvedimento della Giunta regionale, di biblioteche d'interesse regionale, laddove siano specializzate o che svolgano un servizio d'interesse regionale¹⁰;
- gli articoli 19 e 22 della legge regionale 25/2006 per quanto riguarda la valorizzazione degli archivi e dei relativi edifici e arredi di supporto;
- la normativa contenuta nelle leggi regionali 68/1981 e 4/1999 per quanto riguarda la promozione di attività culturali.

Dall'esame del descritto quadro normativo si evince che l'intervento legislativo proposto è volto solo a introdurre una normativa specifica per la valorizzazione di tale tipologia di beni culturali e per le relative attività di promozione culturale.

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti connessi alla viabilità e trasporti si osserva che il progetto di legge non prevede alcun raccordo né con le leggi regionali 14/1993 e 24/2006 che affidano alle Province le competenze in tema di trasporto ciclabile, né con la legge regionale 23/2007, che prevede specifici piani strategici per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, laddove si persegua anche l'obiettivo "di favorire il miglioramento dei collegamenti ferroviari esistenti nei giorni prefestivi e festivi, nonché nelle fasce serali, anche nei giorni feriali"(art. 7, comma 1, lettera f)).

⁹ A tale riguardo va evidenziato che nell'anno 2007 ai sensi di tale legge sono stati dati contributi per il recupero del sito dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina.

¹⁰ Cfr. sul punto il recente regolamento approvato con **D.P.Reg. 30 settembre 2008, 0262** e in particolare l'articolo 4 che riconosce la rilevanza regionale delle biblioteche specializzate.

5. Elementi di drafting.

Linguaggio normativo

Il progetto di legge in esame da un lato è semplice, uniforme ed economico, mentre dall'altro risulta poco chiaro e ambiguo.

Quanto al primo profilo si osserva che nel testo normativo sono utilizzate parole conosciute dalla maggior parte dei cittadini, che consentono di riconoscere senza equivoci se ci si riferisce a uno stesso argomento compiutamente disciplinato.

Il testo risulta invece poco chiaro, se si raffrontano le finalità specifiche della legge con i relativi finanziamenti (articoli 1, comma 2, e 7), e ambiguo per l'utilizzo di termini giuridici impropri.

Di tali aspetti si darà conto nell'analisi puntuale di ogni singolo articolo.

Struttura dell'atto, correttezza dei riferimenti e abrogazioni.

Il progetto di legge in esame si sviluppa in nove articoli, muniti di rubrica e di dimensioni non omogenee; esso non contiene rinvii e abrogazioni a norme esistenti. I riferimenti interni sono in genere appropriati, salvo quanto verrà precisato in seguito.

Delegificazione e semplificazione

Il testo in esame, intervenendo in un settore privo di una specifica normativa di settore, non opera alcuna delegificazione né semplificazione procedimentale.

6. Analisi dei singoli articoli.

ART. 1 – Finalità

L'articolo 1 è dedicato all'individuazione delle finalità perseguite dal progetto di legge: finalità prevalentemente culturali, quelle indicate al comma 1; finalità invece di tipo turistico e viario quelle contenute nel comma 3 dell'articolo in esame e nell'articolo 2.

Orbene in tale contesto nel comma 2 dell'articolo 1 sono individuate delle modalità con le quali perseguire le predette finalità. In altri termini nel comma 2, dell'articolo in esame sono contemplati degli interventi specifici da parte della Regione, piuttosto che delle finalità della legge. La riprova di tale considerazione traspare mettendo a confronto il comma 2 dell'articolo in esame, con l'articolo 7, che attribuisce alle associazioni finanziamenti per la realizzazione degli interventi contemplati nel medesimo articolo.

Articolo 1, comma 2 FINALITA' SPECIFICHE	Articolo 7 INTERVENTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI PER
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:	1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati attraverso apposite indagini, concede alle istituzioni, agli enti e alle associazioni rappresentate nella Conferenza di cui all'articolo 4, specifici finanziamenti per quanto da essi verrà programmato e in particolare per:
a) individua nel museo storico ferroviario di Trieste Campo Marzio la struttura più idonea sul territorio regionale atta alla conservazione dei rotabili storici e alla divulgazione delle conoscenze storiche e tecniche in materia, in particolare rivolte alle scuole, e ne favorisce il suo sviluppo;	a) acquisire e implementare il patrimonio dei rotabili e degli altri beni culturali esposti nel Museo storico ferroviario di Trieste Campo Marzio , restaurando ed eventualmente riattivando i rotabili stessi, potenziando le strutture dell'edificio ospitante e adeguandone gli arredi e le attrezzature;
b) riconosce nella linea dismessa Carnia-Tolmezzo l'infrastruttura turistico-ferroviaria esemplare per una prima valorizzazione storica della rete ferroviaria regionale e ne sostiene la sua piena attivazione;	b) sostenere l'attivazione della ferrovia turistico-museale Carnia-Tolmezzo , contribuendo all'acquisizione di rotabili storici atti a circolare sulla linea stessa e alla costruzione di impianti di deposito dei mezzi e di accoglienza dei

	visitatori;
c) riconosce nell' Archivio Storico Ferroviario di Casarsa della Delizia il ruolo di struttura promotrice nell'ambito della divulgazione della cultura ferroviaria, in particolare per la Destra Tagliamento;	d) sostenere azioni di divulgazione della cultura ferroviaria alle associazioni rappresentate alla Conferenza di cui all'articolo 4, anche finanziando la realizzazione di specifici progetti di studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio ferroviario regionale programmati dall'associazione Archivio Storico Ferroviario di Casarsa della Delizia ;
d) favorisce il pieno utilizzo della trenovia Trieste-Opicina, riconoscendone l'eccezionale portata turistica e la sua originale tecnica costruttiva;	<i>NESSUN INTERVENTO SPECIFICO</i>
e) favorisce il centro di documentazione storica sulle ferrovie del Friuli Venezia Giulia della biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine , per l'acquisizione, la conservazione e la consultabilità di tutto il materiale bibliografico e archivistico attinente, in cooperazione con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3 e le istituzioni culturali e scientifiche.	c) acquisire e implementare il patrimonio bibliografico del centro di documentazione storica sulle ferrovie del Friuli Venezia Giulia della biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine , favorendone il riordino, il restauro e la sua piena catalogazione informatizzata on line; acquisire e implementare il patrimonio archivistico del Centro stesso riordinandone, inventariandone e restaurandone gli archivi storici. Tali funzioni si sviluppano anche a vantaggio delle altre istituzioni, enti e associazioni rappresentate nella Conferenza di cui all'articolo 4;
NESSUNA SPECIFICA FINALITA' (VEDI ARTICOLO 6, COMMA 1 LETT. C))	e) sostenere progetti innovativi e qualificati per la ricerca storica, nonché attività espositive anche a fini turistico culturali, sulla rete ferroviaria regionale;
NESSUNA FINALITA' SPECIFICA	f) favorire il miglioramento, a fini turistici, dei collegamenti ferroviari esistenti nei giorni prefestivi e festivi, nonché nelle fasce orarie serali anche nei giorni feriali, dei principali centri regionali, promuovendo con appositi

	finanziamenti gli enti preposti al loro esercizio, e favorendo azioni sinergiche con musei, teatri, festival ed esposizioni temporanee presenti sul territorio regionale;
NESSUNA FINALITA' SPECIFICA	g) incentivare il turismo ferroviario transfrontaliero con Austria e Slovenia, attraverso appositi finanziamenti alle associazioni di cui all'articolo 4, che favoriscano occasioni di scambio e conoscenza tra le rispettive comunità.

Dall'esame del quadro di raffronto emerge chiaramente:

- che non tutte le finalità "specifiche" sono supportate da correlativi interventi finanziari;
- che al contrario si prevedono interventi finanziari con finalità turistico viarie, senza che per esse sia data autonoma rilevanza nelle finalità generali della legge;

Per quanto esposto parrebbe opportuno raccordare i contenuti del comma 2, dell'articolo 1, con quelli dell'articolo 7, comma 1, prevedendo eventualmente dei rinvii interni. In tal modo si eviterebbero ripetizioni e ambiguità, derivanti dall'utilizzo di un linguaggio non uniforme.

In ordine al linguaggio si rileva in particolare:

- che la Regione non ha alcuna competenza in ordine al "riconoscimento" del carattere culturale di beni, quali archivi, rotabili storici, musei ecc, spettando tali funzioni allo Stato ex articoli 12 e 13 del decreto legislativo 42/2004. Il verbo riconoscere viene pertanto utilizzato in termini atecnici;
- che sono inserite delle proposizioni prive di diretto significato normativo come quelle di "riconoscere la linea dismessa Carnia Tolmezzo, come l'infrastruttura turistico ferroviaria esemplare per una prima valorizzazione storica" o quella di "riconoscere l'Archivio Storico Ferroviario di Casarsa della Delizia il ruolo di struttura promotrice nell'ambito della divulgazione ferroviaria";
- che sono utilizzate delle espressioni ambigue del tipo la Regione "favorisce il pieno utilizzo della trenovia Trieste Opicina".

ART. 2 – Recupero delle linee ferroviarie dismesse.

L'articolo 2 prevede uno specifico intervento da attuarsi da parte della Regione, o su delega di questa, da parte di enti locali o privati non profit, per l'acquisto¹¹ e la manutenzione delle linee ferroviarie dismesse e delle relative pertinenze al fine di favorire il transito di treni

¹¹ Sul punto va evidenziato che parte delle linee ferroviarie che insistono sul territorio della Regione fanno già parte del demanio ferroviario e patrimonio regionale giusti dlgs 422/1997 e 111/2004. La Regione, come soggetto giuridico, ha inoltre una capacità negoziale all'acquisto di tipo generale, salvo i limiti previsti dalla legge; nel progetto di legge in esame viene previsto uno specifico limite all'acquisto per la linea Carnia Tolmezzo.

storico e turistici. In particolare nell'articolo si prevede che le piste ciclabili, o altre attività di pubblico interesse, possono essere realizzate lungo i percorsi ferroviari, solo nell'evenienza in cui risulti impossibile rimettere in funzione la linea ferroviaria.

In merito a quest'ultimo aspetto va evidenziato che in tale comma si prevede che “..la Regione può utilizzare le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili..”: tale previsione dovrebbe essere coordinata con la normativa vigente che affida alle Province tale funzione.

In ordine alla proprietà del linguaggio si segnala:

- nel comma 1 l'utilizzo ravvicinato delle parole “mantenere” e “mantenimento”;
- nel comma 4 la presenza di una elencazione esemplificativa.

ART. 3 – Organi.

L'articolo 3 individua la Conferenza dei trasporti ferroviari e il Comitato tecnico scientifico quali organi di regia degli interventi previsti dal progetto di legge.

Pertanto pare riduttivo prevederne l'istituzione solo per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, che, come già detto, si occupa solo dell'acquisto e della manutenzione delle linee ferroviarie dismesse.

Ulteriormente sembra ridondante individuare, sia all'articolo 3 sia all'articolo 4, le competenze della Conferenza e la sede d'insediamento.

Analoga osservazione può farsi con riferimento al Comitato tecnico scientifico: in merito si osserva infatti che sia nell'articolo 3 sia nell'articolo 5 viene precisato che lo stesso deve essere costantemente informato dai gestori delle reti ferroviarie circa il mantenimento in esercizio delle strutture ferroviarie a carattere storico e del relativo materiale rotabile, ovvero dei relativi piani della loro dismissione.

Alla luce di tali considerazioni sembra che la disposizione possa essere stralciata integralmente o per lo meno semplificata nei contenuti.

ART. 4 - Conferenza dei trasporti ferroviari storici e turistici.

Nell'articolo 4 sono individuati i componenti e le funzioni della Conferenza dei trasporti ferroviari storico-turistici.

Quanto ai componenti si fa presente in primis che la Corte Costituzionale con sentenza 134/2004 ha ritenuto invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato stabilita all'articolo 117, secondo comma, lettera g), (in materia di ordinamento degli enti, degli organi ed uffici dello Stato), la previsione regionale che disponga la presenza obbligatoria dello Stato in seno ad organismi regionali.

Sempre con riferimento ai componenti della Conferenza si segnala che l'individuazione di specifici soggetti privati, quali componenti di un organo regionale – e nel caso di specie anche come destinatari dei finanziamenti regionali – rende necessario un intervento legislativo di modifica per estromettere alcuni di questi soggetti dalla Conferenza, ovvero per consentire l'ingresso di altri.

Va all'uopo comunque evidenziato che la legge regionale 7/2000 (all'articolo 26) ha previsto una delegificazione in materia di organi collegiali, legittimando l'esecutivo a provvedere annualmente alla soppressione degli organi collegiali inutili¹².

In merito alle competenze della Conferenza si osserva che, seppure nel comma 1 si faccia riferimento alle sole funzioni "propositive e consultive", alla Conferenza sono attribuite anche funzioni di controllo, potendo questa verificare lo stato di attuazione della legge (vedi comma 2), lettera b). Pertanto l'indicazione delle funzioni dovrebbe essere integrata.

Nel comma 2 andrebbe conseguentemente chiarito che le funzioni indicate alle lettere a) e b) sono esemplificative.

Si segnala infine che per uniformità di linguaggio si potrebbe far riferimento a un "rappresentante" dell'ente o struttura, al fine di evitare l'utilizzo di termini variegati come "funzionario", "responsabile", "delegato" o "presidente".

ART. 5 - Comitato tecnico- scientifico dei trasporti ferroviari storico turistici.

Nell'articolo 5, sono individuate le funzioni del Comitato tecnico scientifico dei trasporti ferroviari ed è previsto che esso è composto da sei membri scelti tra i componenti della Conferenza dei trasporti ferroviari storico- turistici.

In ordine alle funzioni di tale organo sembrerebbe che vada riformulata la lettera b) del comma 2, che prevede, come competenza, quella "di ricevere dai soggetti gestori le linee ferroviarie costanti monitoraggi circa lo stato di mantenimento delle linee stesse e delle strutture ferroviarie a carattere storico, ovvero i relativi piani della loro dismissione".

Orbene pare che l'accento vada posto sull'attività propulsiva del Comitato di richiedere ai soggetti gestori informazioni sullo stato di manutenzione e sugli eventuali piani di dismissione, piuttosto che porre ex lege obblighi a carico di gestori privati, al di fuori di qualsiasi rapporto convenzionale.

ART. 6 - Piano annuale e triennale.

L'articolo 6 individua ulteriori funzioni della Regione, oltre a quelle indicate negli articoli 1, comma 2, e 2.

Pertanto nonostante l'articolo 6 sia rubricato Piano annuale e triennale, esso contiene una norma quadro sulle competenze regionali in tema di pianificazione, controllo e di divulgazione delle attività che vengono svolte nel territorio regionale per la valorizzazione dei rotabili storici.

La rubrica della norma andrebbe quindi quantomeno modificata.

¹² L'art. 26 della legge regionale 7/2000 prevede che "Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia".

Art. 7 - Finanziamenti

L'articolo 7 prevede il finanziamento delle istituzioni, enti e associazioni che sono rappresentante nell'ambito della Conferenza dei trasporti ferroviari storico- turistici laddove realizzino le attività indicate nelle lettere da a) a g) del comma 1. Tali attività sono già state evidenziate nell'articolo 1, in relazione alle finalità ivi previste.

In merito ai singoli interventi che possono accedere ai finanziamenti si evidenzia che sarebbe opportuno utilizzare un linguaggio più snello grazie all'utilizzo di termini generici e omnicomprensivi: così per esempio gli interventi previsti nelle lettere a) e c) sono interventi di valorizzazione rispettivamente del Museo ferroviario di Trieste e della biblioteca Vincenzo Joppi di Udine.

Ulteriormente nell'ambito di una stessa lettera dovrebbero essere contenuti interventi di tipo omogeneo: così per esempio la lettera e) potrebbe essere scomposta in due lettere, prevedendo da un lato il sostegno all'attività progettuale e dall'altro a quella espositiva.

Infine nel comma 1, e nelle lettere c) d) e g), in modo ridondante si precisa che i finanziamenti sono erogati solo alle associazioni facenti parte della Conferenza dei trasporti storico turistici.

ART. 8 – Norma finanziaria

Il progetto di legge in esame dovrà essere supportato da norma finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Cost. in relazione agli interventi previsti agli articoli 2, 6 e 7.

ART. 9 - Entrata in vigore.

Non sembrano esservi ragioni d'urgenza per sopprimere i termini di vacatio legis previsti dall'articolo 32 dello Statuto.

7. Conclusioni

Per quanto esposto il progetto di legge in esame richiederebbe degli interventi di risistemazione strutturale e linguistica, nonché una maggior integrazione con la normativa esistente.

INFORMAZIONI UTILI

Museo ferroviario di Trieste Campo Marzio

Indirizzo Via Giulio Cesare, 1 - 34100 Trieste

Orari Mercoledì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 13.

Telefono 040-3794185

Sito <http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Orbit/2085/index.html>

Il Museo ferroviario di Trieste Campo Marzio è un museo triestino dedicato alla storia delle ferrovie del Friuli e della Venezia Giulia, e i relativi mezzi di locomozione, personale, sistemi di manutenzione e gestione. Sito nell'ex stazione ferroviaria di Campo Marzio, il museo è uno dei pochi in Italia completamente dedicati alle "strade ferrate".

Storia

Il museo sorge l'8 marzo 1984 per l'iniziativa di un gruppo di volontari della "sezione appassionati trasporti" del Dopolavoro Ferroviario di Trieste. Il numero oggetti esposti nel museo, inizialmente limitato, aumenta con le donazioni di reperti da parte di altri appassionati della storia delle ferrovie, fino a giungere a una collezione che, per quantità e qualità, è una vera "testimonianza storica" di un periodo che va dalla prima metà dell'800 alla prima metà del '900.

Il museo

Il museo ha sede nell'ex stazione ferroviaria di Campo Marzio, a Trieste. La prima stazione edificata sul luogo fu quella di Trieste Sant'Andrea aperta nel 1887 come capolinea della Ferrovia Trieste-Erpelle e che da quella stazione lungo la ferrovia Istriana permetteva di raggiungere Pola e Rovigno (attualmente in territorio croato). Nel 1902 si attestò in questo impianto anche la linea a scartamento ridotto Ferrovia Parenzana. L'edificio attuale fu costruito tra il 1901 e il 1906 su progetto dell'architetto Robert Seelig in quanto la stazione di Sant'Andrea era stata scelta come capolinea dell'importante ferrovia statale chiamata Ferrovia Transalpina, che congiungeva Trieste con il territorio interno austriaco e che, grazie ad alcune ramificazioni, arrivava a Vienna e Salisburgo. Questo nuovo impianto ferroviario era secondo per dimensioni e volume di trasporti solo all'odierna Stazione Centrale. Sotto l'esercizio FS (succedute alle KKStB) l'impianto mutò il nome originale da Triest Staatsbahnhof (Trieste Stazione dello Stato) in Trieste Campo Marzio. La stazione è ancora dotata di quattro binari: alcuni tronchi e inutilizzati, altri che invece ospitano locomotive e tram d'epoca, facenti anch'essi parte della collezione museale.

La vasta collezione del museo, comprendente cimeli storici di vario tipo, è ospitata in varie sale dell'ala un tempo dedicata ai passeggeri. Nel primo salone, quello principale, decorato in stile liberty, trovano posto molte fotografie (specialmente d'epoca), rappresentanti i mezzi e le stazioni del "periodo d'oro" delle ferrovie friulane, alcuni tracciati in scala funzionanti e altri cimeli che, per le loro dimensioni, necessitano di un'area adeguata. Nel corridoio principale vi sono reperti di piccole dimensioni, dedicati soprattutto al personale delle stazioni: vi trovano posto, per esempio, indumenti, documenti vari che spaziano da orari a schemi di funzionamento di locomotive e, particolarmente interessante, la ricostruzione di una biglietteria dei primi del '900. Vi sono poi altre sale laterali, che ospitano reperti aventi come tema le tranvie triestine, i sistemi di manutenzione dei binari, la gestione dei tracciati, ... Di particolare interesse sono un grande diorama in scala H0 e la ricostruzione dell'ufficio di un capostazione.

All'esterno del museo, sui binari, sono presentati locomotori, carrozze e tram d'epoca, alcuni funzionanti. Di particolare interesse le antiche locomotive dell'800, alcune anche di grandi dimensioni, e un veicolo ferroviario corazzato tedesco della Seconda Guerra Mondiale. Nei pressi dei binari, inoltre, sono rimaste ancora le attrezzature d'epoca, come un serbatoio idrico per i treni a vapore e segnali di transito.

Ferrovia Carnia-Tolmezzo-Villa Santina

Inaugurazione 1910 - Chiusura 1967

Attuale gestore Società Veneta

Lunghezza 20 km

Scartamento 1350 mm

Elettrificazione no

Raggio minimo di curvatura: 300 metri

Massima ascesa: 16 per mille

Diramazioni a Tolmezzo per Paluzza-Moscardo e a Villa Santina per Comeglians

La ferrovia Carnia-Tolmezzo-Villa Santina è una linea ferroviaria di 19,165 km, aperta all'esercizio il 9 maggio 1910, ed in esercizio fino al 1968. Il servizio viaggiatori venne tuttavia soppresso già dall'11 maggio 1960. Dopo la sua riattivazione come raccordo per Tolmezzo Zona Industriale, la ferrovia è attualmente non utilizzata.

Storia

La Carnia - Tolmezzo - Villa Santina venne aperta nel 1910 come prima parte di un ambizioso progetto che avrebbe dovuto collegare Trieste con Monaco via Carnia - Dobbiaco - Brennero - Innsbruck. Inoltre un altro progetto avrebbe voluto la realizzazione di una linea che utilizzasse il passo di Monte Croce Carnico per raggiungere l'Austria, sgravando così di treni la vecchia Pontebbana che a quel tempo era estremamente trafficata.

Dalla linea si staccavano poi due linee a scartamento ridotto: la Tolmezzo - Paluzza - Moscardo ("Tranvia del But") e la Villa Santina - Comeglians ("Tranvia del Degano"); entrambe utilizzavano uno scartamento di 750 mm e vennero chiuse entro il 1935. Della seconda si riconoscono ancora diverse tracce e buona parte del tracciato è percorribile anche se interdetto dalle leggi forestali regionali (nessuno impedisce di percorrerlo in bici...). La linea aveva una discreta importanza come ramo secondario poiché esisteva una relazione diretta Udine - Villa Santina; la trazione dei treni era affidata alle locomotive tipo 32 della S.V., le T3 italiane.

La concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia della Carnia fu accordata alla Società Veneta nel 1906 e la durata prevista era di 70 anni. Questo documento prevedeva un contributo statale di lire 4.800 per Km all'anno più un contributo della Provincia di Udine di 12.000 lire annue per 35 anni.

Così come numerose altre linee secondarie la ferrovia venne chiusa negli anni '60: la soppressione del traffico passeggeri avvenne l'11 maggio 1960 e quella del traffico merci il 23 novembre 1967, con la chiusura definitiva della linea. La chiusura della linea, vivamente contestata dalla popolazione, aprì la strada agli autoservizi della Società Veneta che sostituirono il treno fino al 1984.

Dopo il terremoto del 1976 che disastrò il Friuli, per incentivare il rilancio industriale della Valle del Tagliamento, venne proposto di riaprire la linea al solo traffico merci a regime di raccordo: fondamentalmente lo scopo era di portare i carri di sostanze chimiche e materie prime alla Cartiera Burgo di Tolmezzo. Nel 1998, a causa dell'alluvione, la linea venne nuovamente sospesa all'esercizio a causa dei danni riportati da un ponte e a causa di una "rovinosa" frana che ha interdetto la linea in prossimità del ponte lesionato.

Il più recente capitolo della tratta è rappresentato dai lavori di potenziamento attualmente in corso: questi ultimi, divisi in due lotti, mirano alla sostituzione di tutto l'armamento della linea con la messa in opera di rotaie da 60 Kg/m saldate e traverse in cemento e la riorganizzazione di tutto il piazzale di Tolmezzo nonché il risanamento di eventuali opere edili lesionate dall'alluvione del 1998.

Il percorso

La tratta Carnia-Tolmezzo è lunga 10,767 km, parte dalla stazione di Carnia (frazione di Venzone), ed è una linea tipicamente montana caratterizzata da salite e discese, diverse curve e qualche galleria.

Partendo da Carnia la linea inizia a salire abbastanza ripidamente verso Amaro, la cui fermata fa anche da livelletta per la prima rampa; lungo questa prima rampa si incontra la prima galleria, lunga poche decine di metri, che serve da sottopasso ad una strada ed a un ruscello ed è l'inizio della salita. Dopo Amaro la linea riprende a salire incontrando la seconda galleria, che funge da sottopassaggio ad un torrente, e la terza, che serve da sottopassaggio ad un'altra strada; questa galleria è anche il culmine della rampa poiché la linea da qui discende per circa un chilometro, per poi riprendere nuovamente a salire verso Tolmezzo. Lungo questa seconda rampa la linea si trova di fianco alla vecchia provinciale; la attraversa con un PL posto tra curva e controcurva da sinistra verso destra e continua a salire fino alla galleria Sassotagliato, lunga 250m e curvante verso sinistra, che sbocca su un ponte in muratura ad una luce proprio di fianco alla strada circa dieci metri più in alto. Qui la linea diventa in piano per circa un chilometro incontrando un altro ponte in muratura ad una luce e costeggiando poi il recinto delle vecchie Polveriera di Pisebûs, ormai dismessa. Lasciata la Polveriera si incrocia subito la strada e la linea ricomincia a salire per l'ultima volta prima del capolinea, posto nei pressi della zona industriale. Prima del PL della zona industriale, la linea torna ad essere pianeggiante fino al capolinea; il termine dell'attuale linea è situato nella zona industriale di Tolmezzo, presso la quale è presente un raccordo che serve la cartiera e le altre aziende.

Stato attuale della linea

La linea è attualmente armata e teoricamente utilizzabile fino alla ex fermata di Amaro (demolita), mentre la seconda parte della linea, fino a Tolmezzo Zona Industriale, necessita di manutenzione e decespugliamento. La vecchia stazione passeggeri di Tolmezzo è utilizzata come sede di alcuni uffici del Comune, e non è più raggiunta dai binari a causa della costruzione di impianti sportivi sul vecchio tracciato della linea.

La parte oltre Tolmezzo è invece totalmente disarmata e il tracciato è rintracciabile con continuità grazie alla massicciata ancora evidente; in buono stato anche i ponti e le altre opere d'arte. Il fabbricato viaggiatori dell'ex-stazione di Villa Santina è ben conservato, mentre quello di Caneva di Tolmezzo è stato demolito.

Dati tecnici della tratta Carnia - Tolmezzo

Lunghezza Complessiva 10767,97 metri

Pendenza Massima 16‰

Raggio Minimo delle Curve 300 metri

Gallerie "Naturali" una, per una lunghezza di 269,61 metri dei quali 214,68 in curva con raggio 450 metri e rampa al 12‰

Gallerie "Artificiali" 3 subalvee delle quali la più importante lunga 58 metri sotto il Rio Maggiore

Ponti 3

Viadotti 3

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 19/11/1997, n. 422, "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" (artt. 8 e 9).

Publicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 23 novembre 2000, n. A27/2000/MOT;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 24 luglio 2001, n. 1912/CA/58.

(omissis)

Art. 8

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

- a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

- a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
- b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a

loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Per comma 3, vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

Comma 4 così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

Comma 4-bis aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

Comma 4-ter aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

Comma 5 così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

Comma 6-bis aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

Per comma 6-bis, vedi, anche, l'art. 22, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 e il comma 297 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

Art. 9

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a).

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12.

Comma 2 così modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

Lettera a) del comma 3 così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

Lettera c) del comma 3 così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'Accordo 27 marzo 2003 concernente la costituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto con F.S. S.p.a. oggi Trenitalia S.p.a. Vedi, anche, il comma 302 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60.

La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge. 6 luglio 2002, n. 137" (artt. 10 e 11).

Publicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(omissis)

Parte seconda

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Art.10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Comma 1 così modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Lettera c) del comma 2 così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Lettera d) del comma 3 così modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Lettera e) del comma 3 così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. La presente lettera era stata modificata anche dall'art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

Lettera b) del comma 4 così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. La presente lettera era stata modificata anche dall'art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

Lettera l) del comma 4 così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Art. 11.

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela.

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

Rubrica così modificata dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Alinea del comma 1 così sostituito dal numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Lettera a) del comma 1 così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Lettera d) del comma 1 così modificata dal numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Lettera e) del comma 1 così modificata dal numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Lettera f) del comma 1 così modificata dal numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Lettera g) del comma 1 così modificata dal numero 6) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Lettera h) del comma 1 così modificata dal numero 7) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Comma 1- bis aggiunto dal numero 8) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(omissis)

D.Lgs. 01/04/2004, n. 111, "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" (artt. 9-11).

Publicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2004, n. 103.

(omissis)

Art. 9.

Funzioni amministrative in materia di trasporti.

1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.

2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:

- a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;
- b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;
- c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
- d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonché dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.

7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale.

8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento.

10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonché i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione.

11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al

comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.

Art. 10

Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale.

1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, già in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda.

2. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni già svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1.

3. La titolarità delle autorizzazioni e licenze ministeriali, già rilasciate a favore della Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione.

4. In funzione del trasferimento di titolarità di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre 2007, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale.

5. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.

6. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Comma 3 così corretto con Comunicato 21 maggio 2004 (Gazz. Uff. 21 maggio 2004, n. 118).

Comma4 prima corretto con Comunicato 21 maggio 2004 (Gazz. Uff. 21 maggio 2004, n. 118) e poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 33 (Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74).

Art. 11

Funzioni statali in materia di trasporti.

1. Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, le funzioni relative:
 - a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili;
 - b) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
 - c) ai servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione e dei servizi elicotteristici;
 - d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione e di quelli a carattere transfrontaliero;
 - e) ai servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee interregionali;
 - f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle di interesse regionale;
 - g) ai servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a carattere transfrontaliero;
 - h) ai servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti;
 - i) alla sicurezza, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, al D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, e al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
 - l) all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico;
 - m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con l'esclusione degli impianti a fune;
 - n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
 - o) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

- p) alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
- q) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
- r) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
- s) alla registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
- t) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
- u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA), nonché alla vigilanza sul RINA, su l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana;
- v) all'estimo navale;
- z) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali;
- bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna;
- cc) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
- dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
- ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi;
- ff) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
- gg) alla programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e regionale, nonché alla fissazione dei principi fondamentali per il loro ampliamento e gestione;
- hh) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e abilitazioni, nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;
- ii) alla disciplina della sicurezza del volo;
- ll) all'Ente nazionale per l'aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

mm) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;

nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale per finalità di approvvigionamento energetico;

pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.

Lettera b) del comma 1 così corretta con Comunicato 21 maggio 2004 (Gazz. Uff. 21 maggio 2004, n. 118).

(omissis)

D.Lgs. 02/03/2007, n. 34, “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici” (art. 1).

Publicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74.

Art. 1
Principi generali

1. La regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale.

3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa già spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facoltà attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.

(omissis)

NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 18/11/1976, n. 60, "Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia".

TITOLO I

Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali

CAPO I

Interventi a favore dei servizi e degli istituti bibliotecari

ABROGATO

CAPO II

Interventi a favore dei servizi e degli istituti museali

Art. 14

La Regione promuove e coordina l'attività dei musei d'interesse locale e regionale del Friuli - Venezia Giulia e adotta a tal fine le opportune iniziative con la salvaguardia delle caratteristiche etniche, storiche e culturali di tutti i cittadini.

La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con gli enti locali, lo sviluppo nel proprio territorio dei musei pubblici per garantire la conservazione, la conoscenza e il godimento del patrimonio artistico, storico, scientifico e ambientale del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 15

La Regione esercita, in materia di musei, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto regionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, avvalendosi a tal fine dei propri organi istituzionalmente competenti.

Art. 16

Il museo pubblico è istituto culturale, scientifico, educativo al servizio della comunità.

Compete al museo pubblico provvedere:

- 1) alla conservazione, alla catalogazione, al restauro e all' ordinata collocazione nell' esposizione permanente, nelle mostre a rotazione e nei depositi dei beni che gli sono affidati;
- 2) all' incremento del proprio patrimonio;
- 3) alla ricerca scientifica nel settore e nell' ambito territoriale di competenza;
- 4) all' allestimento periodico di mostre scientifiche e divulgative;
- 5) alla compilazione e alla pubblicazione di cataloghi e monografie sul proprio patrimonio e sulla propria attività;
- 6) al reperimento, all' acquisizione, alla tutela e alla valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di valore locale;
- 7) a una costante attività didattica in collegamento con le scuole di ogni ordine e grado.

Il museo ha inoltre l' obbligo di segnalare ai competenti organi statali, regionali e locali i beni, i monumenti, i complessi architettonici e gli ambienti naturali in via di degradazione o di cui sia minacciata la dispersione o la distruzione.

Nei comuni in cui la presenza della minoranza di lingua slovena o di altre minoranze lo richiada, il patrimonio e l' attività del museo pubblico tengono conto delle esigenze delle minoranze medesime.

Art. 17

I musei pubblici del Friuli - Venezia Giulia, a seconda della natura, della qualità e dell' entità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte, sono classificati nelle seguenti categorie:

- 1) musei multipli;
- 2) musei grandi;
- 3) musei medi;
- 4) musei minori.

La classificazione dei musei pubblici è disposta con decreto dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali, previa deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale per i musei del Friuli - Venezia Giulia. La classificazione è sottoposta a revisione ogni tre anni.

In attesa della classificazione prevista dai precedenti commi, i musei pubblici del Friuli - Venezia Giulia conservano la classificazione disposta nei loro confronti ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1080.

Note:

1 Sostituito il secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 57/1979

2 Sostituite parole al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 77/1981

3 Sostituite parole al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 30/1986

Art. 18

I musei pubblici, a qualunque categoria appartengano, devono garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale.

I musei multipli e i musei grandi devono, in particolare, essere provvisti di una direzione, uno o più conservatori, servizi di biblioteca e fototeca, laboratorio di restauro e gabinetto fotografico. I musei medi devono essere provvisti di almeno un conservatorio. I musei minori, se mancano di un conservatorio proprio, debbono essere provvisti di un conservatorio in comune con altri musei. A tal fine, gli enti locali interessati possono consorzarsi tra loro o stipulare convenzioni con enti locali proprietari di musei multipli, grandi o medi per utilizzarne il servizio di conservatorio.

Art. 19

Alle attività del museo pubblico presiede una apposita Commissione nominata dall' ente locale proprietario e disciplinata dallo Statuto del museo stesso.

Spetta, tra l' altro, alla Commissione:

- 1) proporre all' ente locale il regolamento e le modifiche dello Statuto del museo;
- 2) elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale del museo;
- 3) approvare i programmi di attività;
- 4) stabilire l' impiego delle sovvenzioni regionali e degli altri fondi disponibili;
- 5) fissare gli orari di apertura al pubblico tenendo conto delle esigenze degli utenti.

La composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione, così come le modalità di nomina dei suoi membri, sono stabiliti dall' ente locale nello Statuto del museo, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari, delle associazioni culturali, delle componenti sociali, degli organi collegiali scolastici nonché delle minoranze linguistiche, ove la presenza delle medesime lo richiede.

Della Commissione è membro di diritto il direttore del museo o il conservatore preposto ad esso.

Art. 20

Al museo pubblico è addetto personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze del servizio.

La direzione del museo pubblico è affidata a personale scientifico o tecnico, a seconda della consistenza delle raccolte e della qualità del servizio fornito dall' istituto, con le modalità previste dai regolamenti dell' ente locale proprietario.

Il direttore o il conservatore preposto al museo pubblico è responsabile del buon funzionamento dello stesso. Cura l' esecuzione delle decisioni dell' ente locale proprietario e della Commissione di cui all' articolo 19; predispone i programmi di attività del museo e ne cura lo svolgimento; assicura l' ordinata conservazione del patrimonio; sovrintende alle iniziative scientifiche, culturali e didattiche.

Art. 21

Gli enti locali provvedono all' istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei pubblici, anche associandosi fra loro.

Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all' espletamento dei servizi di istituto e all' attuazione dei programmi di attività culturale.

Art. 22

È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici, comunali e provinciali.

La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell' ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto:

- 1) dello stanziamento disposto a favore del museo dall' ente locale proprietario;
- 2) della classificazione del museo;
- 3) della funzione svolta dal museo, in rapporto alla consistenza e alla qualità del suo patrimonio e dei suoi servizi, come centro di cultura e formazione a disposizione della comunità.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, purchè siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.

Art. 23

Le sovvenzioni previste dall' articolo 22 possono essere utilizzate:

- 1) per la conservazione, il restauro e l' incremento delle collezioni e delle raccolte;
- 2) per lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;
- 3) per l' organizzazione e l' allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
- 4) per l' attuazione di iniziative culturali e didattiche;
- 5) per la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull' attività del museo;
- 6) per l' acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;
- 7) per l' acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d' interesse locale.

I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico.

Note:

1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 57/1979

2 Sostituito il secondo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

Art. 24

L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l' organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale addetto ai musei, per animatori culturali e per guide didattiche nell' ambito dei musei pubblici tenendo conto delle esigenze degli operatori di lingua slovena.

L' ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e

ai beni ambientali e culturali, previo parere del Comitato regionale per i musei del Friuli - Venezia Giulia.

Note:

- 1 Sostituito il secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 57/1979
- 2 Sostituite parole al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 77/1981
- 3 Sostituite parole al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 30/1986

Art. 25

L'Amministrazione regionale è autorizzata, in casi del tutto eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, a distaccare temporaneamente proprio personale ausiliario presso i musei del Friuli - Venezia Giulia, di proprietà dello Stato o di enti locali, per assicurarne l'apertura e la custodia del patrimonio.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere eccezionalmente finanziamenti straordinari ai Comuni sedi di musei - statali o di enti locali per eventuali interventi indispensabili e urgenti, cui non sia possibile provvedere altrimenti, a favore dei musei stessi.

Note:

- 1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 34, comma 14, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993

(omissis)

CAPO II

Interventi per la tutela dei beni mobili culturali

Art. 49

È autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni e di altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e, limitatamente agli Enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili, considerati di interesse artistico, storico od archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonché per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la migliore custodia e conservazione, e per il maggiore godimento dei beni medesimi da parte della collettività.

Note:

- [1](#) Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 12, primo comma, L. R. 30/1986
- [2](#) Aggiunte parole al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 37/1996
- [3](#) Abrogato il secondo comma da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
- [4](#) Abrogato il terzo comma da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
- [5](#) Abrogato il quarto comma da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

L.R. 24/07/1986, n. 30, “Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell’ edilizia bibliotecaria e museale” (artt. 5-7).

(omissis)

CAPO II

Nuovi interventi a favore dell’ edilizia bibliotecariae museale

Art. 5

L’ Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi di Comuni e altri enti, istituzioni, cooperative e associazioni operanti nel settore, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura dell’ 8% della spesa riconosciuta ammissibile per l’ acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l’ attrezzatura e l’ arredamento di locali destinati a biblioteche o musei.

La spesa ammissibile comprende anche quella per l’ eventuale acquisto dell’ area necessaria, una quota non superiore all’ 8% del costo complessivo per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l’ onere derivante dall’ applicazione dell’ imposta sul valore aggiunto per l’ acquisto di attrezzature e di arredamento.

Note:

1 Abrogate parole al primo comma da art. 27, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall’art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

Art. 6

Le domande di concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 5 devono essere presentate alla Direzione regionale dell’ istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge medesima.

Le domande stesse devono essere corredate da una relazione illustrativa della natura e dell'entità dei lavori da eseguire e dal preventivo sommario della spesa, con l' indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 7

I mutui eventualmente contratti da Province, Comuni, e Consorzi di Comuni per le finalità previste dal precedente articolo 5 possono essere garantiti per capitale e interessi dalla Regione.

(omissis)

L.R. 09/03/1988, n. 10, "Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali" (artt 29-31).

(omissis)

Art. 29

Attività culturali e di istruzione

1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione di corsi di orientamento musicale.
3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.
4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell'istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, << Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie >>.
5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.

Note:

1 Aggiunto il comma 5 da art. 1, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 30

Interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari

1. Le Province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti, nonché le funzioni di coordinamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma 2.

2. (ABROGATO)

3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attività dei musei di interesse regionale, nonché quelle relative ai musei multipli e grandi.

3 bis. (ABROGATO)

4. Restano, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, quelle relative all'attuazione ed al sostegno di progetti di automazione bibliotecaria di interesse regionale nonché quelle concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche ed ai musei.

5. (ABROGATO)

Note:

1 Aggiunto il comma 3 bis da art. 2, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

2 Aggiunte parole al comma 4 da art. 2, comma 2, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

3 Aggiunto il comma 5 da art. 2, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

4 Abrogate parole al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

5 Abrogato il comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

6 Abrogato il comma 3 bis da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

7 Abrogate parole al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

8 Abrogato il comma 5 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

Art. 31

Interventi per la realizzazione di musei e biblioteche

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative a iniziative dirette e ad interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche e musei.

Note:

1 Abrogate parole al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

(omissis)

L.R. 21/04/1993, n. 14, “Norme per favorire il trasporto ciclistico”.

Art. 1

Obiettivi della legge

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove, coordina, disciplina ed agevola interventi nel settore della viabilità e dei trasporti al fine di favorire l'uso della bicicletta quale mezzo per la mobilità delle persone.

CAPO I

Disposizioni concernenti la pianificazione della viabilità ciclistica

Art. 2

Piano regionale della viabilità ciclistica

1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge l'Amministrazione regionale adotta, in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), il << Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico >>, di seguito denominato Piano regionale, che integra le previsioni del Piano regionale delle opere di viabilità.

2. A tale scopo il << Piano regionale >> si esprime nelle seguenti sezioni:

- a) Viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano;
- b) Viabilità ciclistica di interesse fisico-motorio e turistico.

3. Il Piano regionale assicura, in particolare, il collegamento tra le sezioni a) e b) di cui al comma 2.

4. Spetta all'Amministrazione regionale la standardizzazione delle normative tecniche e l'attività di coordinamento e sintesi delle diverse scelte, in funzione della loro armonizzazione e compatibilità.

Art. 3

Piani locali e progetti di viabilità ciclistica

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, i Comuni e le Province, secondo le competenze e le procedure stabilite dai rispettivi statuti, elaborano i << Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico >>.
2. I Piani di cui al comma 1 sono elaborati dai Comuni limitatamente alla viabilità comunale e dalle Province con riguardo alla viabilità provinciale ed al coordinamento e collegamento dei Piani comunali.
3. Le Amministrazioni provinciali esprimono parere vincolante sui Piani locali presentati dai Comuni per quanto riguarda gli aspetti d' integrazione e compatibilità con i propri piani.
4. I Piani di cui al comma 2, di competenza dei Comuni, sono adottati contestualmente o ad integrazione dei Piani per il traffico previsti dall' articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.
5. I nuovi strumenti urbanistici comunali, le varianti di rilevanza generale di quelli vigenti e i relativi piani attuativi, devono prevedere il sistema ciclabile comunale, garantendo la connessione con piani e progetti sovraordinati e l' interconnessione con gli altri sistemi di trasporto locale.
6. Per l'approvazione di progetti di percorsi ciclabili redatti ai sensi della presente legge, qualora gli strumenti urbanistici vigenti non contengano specifiche indicazioni, si osservano le procedure previste dall' articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. In tal caso il progetto dovrà essere corredato da un documento di inquadramento urbanistico territoriale che fornisca esaurienti motivazioni sulle scelte progettuali adottate.
7. Per la definizione e l' attuazione della viabilità ciclistica di cui all' articolo 2 riguardante più Enti locali si applica l' articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

Art. 4

Norme generali e tecniche

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l' Amministrazione regionale, su indicazione della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, previo parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, emana le norme generali e tecniche per la progettazione, costruzione e manutenzione delle opere previste dai << Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico >>.
2. Nella formulazione delle norme generali e tecniche, valide anche per i progetti sperimentali di cui al successivo articolo 7, l' Amministrazione regionale si attiene ai principi fissati ai commi successivi. Tali norme sono finalizzate ad inserire, con le necessarie condizioni di sicurezza, il traffico ciclistico nel complesso del traffico veicolare,

armonizzandolo anche con l' eventuale presenza dei pedoni ed integrandolo alle strutture del trasporto collettivo.

3. Le norme generali e tecniche devono prevedere:

- a) la massima continuità possibile dei percorsi ciclabili in ambito urbano e la loro separazione dal piano stradale quando l' intensità del traffico veicolare lo richieda;
- b) in ambito extraurbano la totale separazione dei percorsi dalle strade di grande scorrimento;
- c) un' adeguata segnalazione degli incroci anche con l' installazione di impianti semaforici quando la situazione del traffico lo richieda.

4. Le norme generali e tecniche devono altresì fissare le caratteristiche della segnaletica e le misure delle sagome limite dei percorsi uni e bidirezionali, le dimensioni e caratteristiche delle zone di stazionamento delle biciclette e di eventuali piazzole di sosta; prevedere la predisposizione di protezioni per i percorsi da realizzare in zone con caratteristiche morfologiche particolari, come percorsi panoramici in zone collinari o montagnose che possono presentare una potenziale pericolosità; fissare infine i requisiti cui deve rispondere la pavimentazione per garantire la durabilità e fruibilità dei percorsi in condizioni di sicurezza anche con condizioni atmosferiche particolari.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 60, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

Art. 5

Formazione ed approvazione del Piano regionale

- 1. Entro un anno dall' emanazione delle norme generali e tecniche di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale, in base ai piani e ai progetti di cui all' articolo 3, predispose il progetto di Piano regionale.
- 2. Il Piano regionale viene elaborato tenendo conto della programmazione territoriale dei Comuni e delle Province ed è adottato con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1985, n.22.

Art. 6

Definizione di percorsi ciclabili

- 1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi ciclabili:
 - a) i percorsi adeguatamente segnalati all' interno di zone pedonali urbane;

- b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite esclusivamente al traffico ciclistico;
- c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscono la massima sicurezza;
- d) le aree per parcheggi di biciclette.

CAPO II

Norme immediate per favorire l'uso della bicicletta nella mobilità delle persone

Art. 7

Progetti

1. In attesa dell'entrata in vigore del Piano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti sperimentali di viabilità comunale che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento, con precedenza per quelli presentati dai Comuni indicati dal decreto 22 novembre 1991 del Ministro per i problemi delle aree urbane, in attuazione dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208.
2. Sono ammissibili a finanziamento solo i progetti sperimentali predisposti dai Comuni dotati dei Piani di cui al comma 4 dell'articolo 3.
3. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3 della legge 208/1991, fino alla misura massima del 90% della spesa ammissibile.
4. La deliberazione di concessione dei contributi è proposta dall'Assessore regionale ai trasporti e viabilità, di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
5. Per la concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti i finanziamenti in conto capitale ad enti pubblici.
6. Per gli interventi sulla viabilità extraurbana, le Province attuano ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, interventi diretti per la realizzazione delle unità di intervento previste al comma 1.
- 6 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno.

Note:

- 1 Modificata la rubrica da art. 16, comma 1, L. R. 31/1996
- 2 Aggiunto il comma 6 bis da art. 16, comma 2, L. R. 31/1996
- 3 Integrata la disciplina da art. 32, L. R. 13/1998

Art. 7 bis

(Contributi per la realizzazione di piste ciclabili di interesse regionale)

1. Per gli interventi di viabilità ciclabile intercomunale o interprovinciale, proposti dalle Province, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti che prevedano la creazione di tronchi funzionali di itinerari che colleghino centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti.
2. Sono ammissibili a finanziamento i progetti predisposti dalle Province dotate dei Piani provinciali di viabilità e trasporto ciclistico di cui al comma I dell'articolo 3.
3. L'Amministrazione regionale esprime parere vincolante sui Piani di cui al comma 2 per quanto riguarda gli aspetti di integrazione e compatibilità tra i Piani delle diverse Province e delle Regioni confinanti e individua gli <<itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale>>.
4. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma I è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa valutata ammissibile, cumulabili con altre pubbliche sovvenzioni, sempre nel limite massimo della spesa valutata ammissibile.
5. Per la concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti i finanziamenti ad Enti pubblici.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 8

Criteri di priorità

1. Alla concessione dei contributi ed all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 7 si provvede secondo le seguenti priorità:
 - a) assi di penetrazione protetti verso i centri urbani, in particolare dei quattro capoluoghi di provincia e del comune di Monfalcone, con priorità di percorsi da e verso scuole, ospedali, fabbriche, uffici pubblici;

b) interventi di adeguamento della viabilità esistente con separazione del traffico ciclistico, ed in particolare interventi di dismissione di strade rispetto al traffico automobilistico e riserva delle stesse al traffico ciclistico;

c) utilizzo di strutture preesistenti dismesse o declassate, quali strade militari, decauville, ex linee ferroviarie, atte al recupero per la viabilità ciclabile.

1 bis. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7 bis si provvede secondo il seguente ordine prioritario:

a) itinerario che risulti essere un tronco funzionale di un << itinerario ciclabile di prioritario interesse regionale >> di cui all'articolo 7 bis, comma 3;

b) percorso che colleghi più centri di prioritario interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico;

c) economicità dell'intervento.

1 ter. Le priorità di cui al comma 1 bis sono definite in dettaglio nei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

1 Aggiunto il comma 1 bis da art. 33, comma 2, L. R. 13/1998

2 Aggiunto il comma 1 ter da art. 33, comma 2, L. R. 13/1998

Art. 9

Contributi per l' integrazione fra trasporto pubblico ed uso della bicicletta

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle aziende di trasporto pubblico o in concessione per l' integrazione tra detto trasporto ed uso della bicicletta, in particolare per la predisposizione di strutture portabicyclette connesse ai mezzi di trasporto pubblico.

2. I contributi sono concessi nel limite del 50% della spesa ammissibile, ai sensi dell' articolo 245, comma 1, lettera f), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 32, L. R. 13/1998

Art. 10

Interventi per la realizzazione di depositi di biciclette

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, per la realizzazione di depositi di biciclette, contributi in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa ammissibile.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno.
- 3.(ABROGATO)
- 4.(ABROGATO)

Note:

- 1 Sostituito il comma 2 da art. 16, comma 3, L. R. 31/1996
- 2 Abrogato il comma 3 da art. 16, comma 3, L. R. 31/1996
- 3 Abrogato il comma 4 da art. 16, comma 3, L. R. 31/1996
- 4 Integrata la disciplina da art. 32, L. R. 13/1998

Art. 11

Competenze della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti

1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti:
 - a) assicura un servizio di documentazione tecnica a favore delle Amministrazioni locali in ordine ai problemi della progettazione, costruzione e manutenzione dei percorsi ciclabili;
 - b) raccoglie, ad integrazione della documentazione di cui alla lettera a), gli studi svolti dagli Enti Locali, compresi quelli precedenti all'entrata in vigore della presente legge, anche ai fini della formulazione delle norme generali e tecniche di cui al precedente articolo 4;
 - c) provvede alla realizzazione e alla diffusione di una cartografia della viabilità ciclistica regionale da aggiornare ogni due anni.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4014 (2.1.232.5.09.17) con la denominazione: << Contributi per il finanziamento di progetti sperimentali di viabilità

comunale che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento, nelle more della predisposizione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

3. Sul precitato capitolo 4014 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

4. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 6 dell' articolo 7, fanno carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, in relazione all'assegnazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall' articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4015 (2.1.235.5.09.17) con la denominazione: << Contributi a favore delle aziende di trasporto pubblico o in concessione per l' integrazione tra il trasporto pubblico e l' uso della bicicletta, in particolare per la predisposizione di strutture portabiciclette connesse ai mezzi di trasporto pubblico >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

3. Sul precitato capitolo 4015 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall' articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4016 (2.1.232.5.09.17) con la denominazione: << Contributi ai Comuni per la realizzazione di depositi di biciclette >> e

con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

3. Sul precitato capitolo 4016 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

Art. 15

Copertura finanziaria

1. All' onere complessivo di lire 1.200 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993-1995, previsto dagli articoli 12, 13 e 14, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 32 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

L.R. 15/07/1997, n. 24, "Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli- Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi".

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione delle testimonianze del lavoro e della cultura industriale quali elementi significativi della propria storia.

2. A tal fine favorisce e sostiene:

a) la ricerca, la catalogazione, la conservazione ed il recupero di macchine ed attrezzature industriali;

b) la ricerca, la catalogazione, la conservazione ed il riuso compatibile di fabbriche e delle relative strutture di servizio, compresi gli edifici direzionali e residenziali di pertinenza;

c) la ricerca, la catalogazione, la conservazione e l'acquisizione di documentazione ed archivi, in particolare aziendali;

d) la eventuale organizzazione in strutture museali delle testimonianze di particolare rilevanza.

Art. 2

(Interventi straordinari)

1. In relazione alla situazione di abbandono e di pericolo di deterioramento o di perdita di beni appartenenti al patrimonio archeologico-industriale regionale, la Regione adotta un programma di interventi straordinari intesi a realizzare:

a) la ricognizione, la catalogazione e l'inventario sistematico delle testimonianze di archeologia industriale;

b) la pubblicizzazione e la divulgazione di tale documentazione;

c) la realizzazione di organici percorsi didattici.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli interventi di cui alla lettera c) devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.

Art. 3

(Soggetti attuatori)

1. L'attuazione del programma straordinario viene perseguita, per l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), direttamente dall'Amministrazione regionale per il tramite del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, e per il medesimo articolo 2, comma 1, lettera c) dagli Enti locali, anche associati.

Art. 4

(Contributi per la realizzazione di percorsi didattici)

1. Nell'ambito degli interventi straordinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale concede contributi agli Enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative di archeologia industriale.

2. Le domande di contributo vanno presentate con le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4.

Art. 5

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 30/2007

Art. 6

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 30/2007

Art. 7
(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 30/2007

Art. 8
(Contributi per interventi ordinari)

1. Nell'ambito degli interventi ordinari di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi:

a) relativamente agli edifici e strutture industriali:

1) per la conservazione, la manutenzione straordinaria e il restauro dei beni immobili ai relativi proprietari, pubblici e privati, ovvero detentori, limitatamente agli enti pubblici che abbiano in concessione o amministrazione beni di proprietà demaniale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;

2) per l'acquisizione di beni immobili, da destinare ad uso della comunità, ai soli enti locali, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile;

b) relativamente alle macchine ed attrezzature, per l'acquisto e per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;

c) relativamente alla documentazione ed agli archivi storici, per l'acquisizione, per l'esecuzione di interventi di conservazione e restauro e per il riordino, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Gli interventi sono approvati sulla base della catalogazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, indipendentemente dall'assoggettività dei beni alla disciplina prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, in relazione ai criteri di priorità definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

3. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. Per gli interventi di particolare rilievo proposti da soggetti privati, la concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di una convenzione in merito all'uso e alla destinazione del bene oggetto di contributo.

4. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e corredate da:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche del bene;

- b) descrizione dell'uso attuale del bene e di quello previsto;
- c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.

5. Nella prima attuazione della presente legge è fissato in novanta giorni dalla sua entrata in vigore il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo.

6. Le domande di contributo di cui al comma 1, lettera c), vanno corredate della sola relazione illustrativa e di un dettagliato preventivo di spesa.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 5, comma 44, L. R. 1/2005

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 5, comma 15, L. R. 22/2007

Art. 9

(Modalità di attuazione d'intervento straordinario di adeguamento delle strutture industriali dell'ex Cotonificio Udinese in Torreano di Martignacco)

1. Gli interventi di adeguamento di cui al comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, relativi agli impianti, alle strutture ed ai presidi ad essi connessi, devono essere effettuati entro quattro anni decorrenti dal decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 25, comma 43, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

2. Nelle more di attuazione degli interventi di cui al comma 1, le strutture costituenti il comprensorio fieristico possono essere utilizzate per le attività programmate ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 3, comma 1, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
2. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 2.4.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5173 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione << Contributi agli Enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative di archeologia industriale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
4. Gli oneri previsti dall'articolo 6, comma 4, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 750 milioni per l'anno 1999.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 2.4.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5198 (1.1.241.03.06.06) con la denominazione << Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di recupero, tutela e valorizzazione di beni immobili, macchine e attrezzature, documentazione ed archivi storici del patrimonio archeologico-industriale regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.050 milioni, suddivisi in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 750 milioni per l'anno 1999.
7. All'onere complessivo di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Partita n. 115 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

1 Integrata la disciplina da art. 4, comma 24, L. R. 30/2007.

L.R. 27/11/2006, n. 24, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport" (artt. 23, 25, 26 e 27).

(omissis)

Capo IV

Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale

Art. 23

(Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:

- a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;
- b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;
- c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.

3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.

Note:

- 1 Sostituite parole al comma 1 da art. 42, comma 4, L. R. 23/2007

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 42, comma 5, L. R. 23/2007

(omissis)

Capo V

Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili

Art. 25

(Funzioni dei Comuni)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:

- a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
- b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;
- c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;
- d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;
- e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.

Note:

1 Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 77, L. R. 1/2007

Art. 26

(Funzioni delle Province)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.

2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.

3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 19, L. R. 1/2007

2 Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 77, L. R. 1/2007

Art. 27

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.

(omissis)

L.R. 01/12/2006, n. 25, “Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico”.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo Statuto speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, nonché quelle sui beni e le raccolte librerie antiche, rare e di pregio.
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.

TITOLO II
BIBLIOTECHE

Capo I
Rete bibliotecaria regionale e sistemi bibliotecari

Art. 2
(Rete bibliotecaria regionale)

1. La rete bibliotecaria regionale provvede all'integrazione dei sistemi informativi e a realizzare l'omogeneità dei criteri nella valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.

2. La rete bibliotecaria regionale si realizza attraverso la cooperazione tra sistemi bibliotecari e biblioteche d'interesse regionale.

Art. 3

(Sistema bibliotecario)

1. Il sistema bibliotecario realizza il livello primario di cooperazione bibliotecaria e costituisce il fondamento della rete bibliotecaria regionale.

2. Il sistema bibliotecario si realizza mediante stipula di convenzioni tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche di ente locale o di enti locali organizzati secondo le forme previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali del Friuli Venezia Giulia), nonché le biblioteche d'interesse regionale.

3. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono altresì aderire al sistema bibliotecario le biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie:

- a) le biblioteche gestite dalle scuole, università e altri enti pubblici;
- b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
- c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

4. La biblioteca di ente locale non può far parte di più sistemi bibliotecari.

Art. 4

(Coordinamento nel sistema bibliotecario)

1. I sistemi bibliotecari realizzano servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, tenendo conto delle finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario cooperano al fine di implementare il catalogo collettivo e di sviluppare politiche culturali comuni. A tal fine trasmettono al sistema bibliotecario di riferimento i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).

3. Le biblioteche di cui all'articolo 3, comma 3, svolgono la propria attività tenendo conto delle finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

4. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 14.

5. I sistemi bibliotecari possono prevedere un servizio bibliobus o altre forme di estensione del servizio bibliotecario per rendere la propria attività capillare sul territorio.

Art. 5

(Istituzione del sistema bibliotecario)

1. La Regione favorisce l'istituzione dei sistemi bibliotecari.
2. L'amministrazione regionale, tenendo conto delle proposte avanzate dagli enti locali interessati e sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, individua le biblioteche centro sistema.
3. L'amministrazione regionale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari:
 - a) individua i requisiti del sistema e della biblioteca centro sistema;
 - b) definisce gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 14;
 - c) predispose lo schema di regolamento per il funzionamento del sistema bibliotecario, tenendo conto degli assetti già esistenti;
 - d) formula le linee guida per la ripartizione dei finanziamenti tra la biblioteca centro sistema e i soggetti aderenti al sistema bibliotecario;
 - e) predispose la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario.

Art. 6

(Conferenza dei sistemi bibliotecari)

1. La Conferenza dei sistemi bibliotecari, istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, svolge funzioni propositive, consultive e di controllo.
2. La Conferenza dei sistemi bibliotecari ha i seguenti compiti:
 - a) indicare ogni anno gli indirizzi per la redazione del piano annuale e triennale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
 - b) fornire i pareri e formulare proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 5 e 11;
 - c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.
3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, ed è composta da:

- a) un dirigente preposto al Servizio regionale competente in materia di biblioteche;
- b) un responsabile tecnico per ogni sistema bibliotecario designato dalla biblioteca centro sistema;
- c) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;
- d) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Udine;
- e) il Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il Ministero competente;
- f) un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana;
- g) un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica - biblioteca nazionale Slovena e degli Studi di Trieste;
- h) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;
- i) un rappresentante designato dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia;
- j) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane;
- k) un rappresentante designato dalle biblioteche private aperte al pubblico;
- l) un rappresentante designato dall'UPI;
- m) un rappresentante designato dall'ANCI.

4. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, che ne determina le modalità di funzionamento. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno due volte all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura. Ai componenti esterni alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Capo II

Biblioteca pubblica di ente locale

Art. 7

(Biblioteca pubblica di ente locale. Finalità)

1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza della identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi tenendo conto delle seguenti finalità:

a) diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza, con particolare attenzione al patrimonio linguistico italiano, friulano, sloveno e tedesco, nonché dello sviluppo della cultura europea;

b) promozione dell'autoformazione e sostegno dell'aggiornamento formativo, anche in collaborazione con il sistema scolastico, universitario e formativo, nonché con le istituzioni e le associazioni culturali operanti nel territorio;

c) sviluppo della cultura democratica e di pace, garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalità, religione, cultura, idea politica, età, limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti;

d) rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale, integrando le tendenze alla globalizzazione;

e) inclusione sociale, attraverso l'uso diffuso dei mezzi di informazione e di comunicazione, favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione;

f) integrazione delle categorie svantaggiate e dei disabili attraverso l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi bibliotecari.

Art. 8

(Compiti della biblioteca pubblica di ente locale)

1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente, anche attraverso diverse tipologie di cataloghi, per soddisfare le esigenze della propria utenza, analizzata attraverso periodiche valutazioni dei bisogni;

b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza;

c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e in particolare di quello riguardante la cultura locale, nazionale e di tradizione orale;

d) promozione della lettura, anche al di fuori del proprio istituto, coinvolgendo cittadini e istituzioni;

e) promozione della propria visibilità sul territorio;

f) gestione, valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato per lo studio scientifico.

2. Lo sviluppo del patrimonio librario e documentario della biblioteca di ente locale, pianificato in modo coordinato, condiviso e trasparente con le altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario, è basato sulla valutazione professionale del bibliotecario che tiene conto delle eventuali rappresentanze degli utenti e delle istituzioni culturali presenti sul territorio.

3. Allo scopo di favorire l'integrazione sociale e culturale, la biblioteca pubblica di ente locale promuove l'acquisto di materiali scritti nelle lingue degli immigrati presenti nella comunità, relativi alla loro cultura e alla cultura della comunità ospitante e colloca, nei medesimi spazi, pubblicazioni e materiali scritti nella lingua della comunità ospitante relativi alla cultura e alla storia dei paesi d'origine degli immigrati.

Art. 9

(Servizi della biblioteca pubblica di ente locale)

1. La biblioteca pubblica di ente locale eroga un servizio di qualità, avvalendosi di personale professionalmente qualificato e di adeguate risorse finanziarie messe a disposizione dall'ente gestore. La valutazione della qualità del servizio erogato dalla biblioteca pubblica di ente locale è effettuata dalla Regione, annualmente, sulla base di indicatori che tengono conto di criteri omogenei su tutto il territorio regionale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.

3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.

4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso un servizio di prestito interbibliotecario almeno su scala provinciale.

5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.

6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Gli orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario di cui all'articolo 3.

Art. 10

(Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)

1. L'ente locale, anche in forma associata, istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'ente locale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) stanziando annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
- b) assumendo personale qualificato;
- c) inserendo la biblioteca pubblica di ente locale in un sistema bibliotecario;
- d) emanando la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca pubblica di ente locale.

Capo III

Biblioteca d'interesse regionale

Art. 11

(Biblioteca d'interesse regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, quali quelle di conservazione, quelle specializzate e quelle che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Al riconoscimento dell'interesse regionale provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale.

3. L'amministrazione regionale concede alle biblioteche d'interesse regionale che non abbiano aderito a un sistema bibliotecario finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per

cento, anche al fine dell'assunzione di personale indispensabile per il funzionamento delle biblioteche. Si applica altresì, limitatamente al personale specializzato, l'articolo 20, comma 2.

Art. 12

(Biblioteche centro sistema)

1. Sono considerate d'interesse regionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, le biblioteche centro sistema.
2. La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti per lo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni di centro sistema bibliotecario.
3. La Regione concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema appositi finanziamenti per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 13

(Indirizzo e coordinamento della rete regionale dei sistemi bibliotecari)

1. Per perseguire le finalità degli articoli 2 e 4 la Regione:
 - a) approva, tenendo conto degli indirizzi elaborati dalla Conferenza dei sistemi bibliotecari, un piano annuale e uno triennale di intervento e sviluppo della rete bibliotecaria regionale, definendo in particolare gli interventi di cui all'articolo 14;
 - b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
 - c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale ed è evidenziata l'attività della Regione a favore delle biblioteche stesse;
 - d) promuove l'elaborazione e l'attuazione di studi e progetti regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, sostenendo progetti bibliografici specifici sulla lingua e cultura friulana;
 - e) svolge attività di consulenza per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale nei confronti dei soggetti che fanno parte della rete e dei sistemi bibliotecari;
 - f) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;
 - g) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;

- h) sostiene, con specifici finanziamenti alle Province, il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari;
- i) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati.

Art. 14

(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)

1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
 - a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
 - b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
 - c) adeguare gli arredi;
 - d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
 - e) attivare il servizio bibliobus.

Art. 15

(Contributi per edifici a uso biblioteche)

1. L'Amministrazione regionale, tenendo conto delle condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari in rapporto alla popolazione servita, è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri soggetti titolari di biblioteche per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico:
 - a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, in misura non superiore al 7 per cento della spesa ammissibile;
 - b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile.

Art. 16

(Interventi regionali per la valorizzazione dei beni antichi, rari e di pregio)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librerie antiche, rare e di pregio, finanzia specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli enti locali e a soggetti titolari di biblioteche per la catalogazione, la valorizzazione e la conservazione dei fondi speciali presenti nelle loro biblioteche o a essi affidati a qualsiasi titolo.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a intervenire direttamente mediante l'affidamento di incarichi per riordinare e catalogare beni librari antichi, rari e di pregio e raccolte bibliografiche soggette a tutela. Gli incarichi sono affidati a personale in possesso di idonea qualificazione d'intesa con la biblioteca interessata.

Art. 17

(Formazione del personale addetto alle biblioteche)

1. La Regione promuove, organizza e sostiene con specifici finanziamenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari in collaborazione con le associazioni professionali e gli istituti regionali di formazione professionale.

2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.

TITOLO IV

ARCHIVI

Art. 18

(Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale)

1. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.

2. Le raccolte di cui al comma 1, dotate della propria specifica identità di bene culturale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica che ne approva la idoneità della collocazione fisica, sono gestite da personale di norma specializzato, anche operante per più enti locali.

3. La Regione concede appositi finanziamenti per favorire l'aggregazione di cui al comma 1.

Art. 19

(Valorizzazione degli archivi storici)

1. La Regione sostiene l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentario conservato negli archivi storici.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui agli enti locali e ai soggetti titolari di archivi storici per l'ordinamento, l'incremento, la valorizzazione e la migliore conservazione del patrimonio archivistico storico.

Art. 20

(Valorizzazione degli archivi di enti ecclesiastici)

1. La Regione, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene le attività di ricerca, inventariazione e divulgazione per agevolare la fruizione, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa stipula di apposite convenzioni con le Diocesi interessate, è autorizzata a utilizzare proprio personale e a concedere specifici finanziamenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con le Diocesi interessate per l'utilizzo di proprio personale specializzato presso gli archivi e le biblioteche plebanali e parrocchiali.

Art. 21

(Valorizzazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico)

1. La Regione è autorizzata a intervenire direttamente, mediante incarichi, per il riordino e l'inventariazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico.
2. Oltre che presso la Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia, copia degli inventari del materiale archivistico riordinato è depositata presso il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 22

(Contributi per edifici a uso archivi e loro arredi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro di edifici adibiti ad archivio storico e per il rinnovo della relativa attrezzatura e arredamento nelle seguenti misure:

- a) fino al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore delle Province e dei Comuni;
- b) fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di altri enti e istituzioni.

Art. 23

(Obblighi dei titolari di archivi)

1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.
2. La concessione dei contributi previsti dal presente titolo è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME FINALI

Art. 24

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dagli articoli da 11 a 14, 16 e 17, è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5250 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi di parte corrente per le biblioteche di interesse regionale>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo

5178 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione infine sono aggiunte le parole <<e per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di edifici a uso biblioteche>>.

4. Per le finalità previste dagli articoli 15, comma 1, lettera b) e 22 comma 1, all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5251 (1.1.232.5.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese di investimento - con la denominazione <<Interventi di parte capitale per le biblioteche di interesse regionale>>.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18, 19 e 20, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5239 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita come segue <<Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale, per la valorizzazione degli archivi storici e degli archivi degli enti ecclesiastici>>.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.2.3160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono soppresse le parole <<biblioteche o>>.

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale), come da ultimo modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera i), e dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono soppresse le parole <<biblioteche o>>.

8. All'onere complessivo di 900.000 euro suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno dall'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5210 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 25
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 45, 46, 47, 48, 54 e 62 e il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 49 della legge regionale 60/1976 e sue successive modificazioni;
- b) il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (modificativo dell'articolo 2 della legge regionale 60/1976);
- c) l'articolo 4 della legge regionale 57/1979 (modificativo dell'articolo 10 della legge regionale 60/1976);
- d) l'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 60/1976);
- e) l'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 60/1976);
- f) l'articolo 24 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 60/1976);
- g) l'articolo 5 della legge regionale 57/1979 (modificativo dell'articolo 12 della legge regionale 60/1976);
- h) l'articolo 6 della legge regionale 57/1979 (modificativo dell'articolo 13 della legge regionale 60/1976);
- i) l'articolo 11 della legge regionale 30/1986 (modificativo dell'articolo 48 della legge regionale 60/1976);
- j) l'articolo 2 (comitato regionale biblioteche) della legge regionale 30/1986;
- k) i commi 101, 102, 103, 104 e 105 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
- l) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 60/1976)

1. Alla legge regionale 60/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma dell'articolo 29 dopo le parole: <<previsti dagli articoli>> le parole: <<11, 13,>> sono soppresse;
- b) al secondo comma dell'articolo 29 dopo le parole: <<a favore di>> le parole: <<biblioteche e>> sono soppresse;

- c) al primo comma dell'articolo 31 dopo le parole: <<locali destinati a>> le parole: <<biblioteche o>> sono soppresse;
- d) al primo comma dell'articolo 32 dopo le parole: <<locali destinati a>> le parole: <<biblioteche e >> sono soppresse;
- e) al primo comma dell'articolo 35 dopo le parole: <<i regolamenti>> le parole: <<delle biblioteche e>> sono soppresse;
- f) al primo comma dell'articolo 51 le parole: <<agli articoli 45, 46 e 47>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 49>>;
- g) al secondo comma dell'articolo 51 le parole: <<Entro lo stesso termine devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 49,>> sono soppresse; prima della parola: <<corredate>> sono inserite le seguenti: <<le domande sono>>.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 30/1986)

1. Alla legge regionale 30/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma dell'articolo 1 le parole: <<Sono istituiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<È istituito>>; dopo le parole: <<beni culturali,>> le parole: << il Comitato regionale per le biblioteche e>> sono soppresse;
- b) al secondo comma dell'articolo 1 le parole: <<I predetti Comitati svolgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il predetto Comitato svolge>>; dopo le parole: <<nel settore>> le parole: <<bibliotecario e>> sono soppresse; la parola: <<esprimono>> è sostituita dalla seguente: <<esprime>>;
- c) al numero 1) del secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: <<sul funzionamento>> le parole: <<rispettivamente delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, e>> sono soppresse;
- d) al numero 2) del secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: <<lo sviluppo>> le parole: <<rispettivamente dei sistemi bibliotecari e>> sono soppresse;
- e) al numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: <<del personale>> le parole: <<bibliotecario e>> sono soppresse; le parole: <<previsti dagli articoli 13 e>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsto dall'articolo>>;
- f) al terzo comma dell'articolo 1 le parole: <<I comitati sono nominati>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Comitato è nominato>>; la parola: <<restano>> è sostituita dalla seguente: <<resta>>;
- g) al quinto comma dell'articolo 1 le parole: <<Ambedue i Comitati possono>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Comitato può>>;
- h) al sesto comma dell'articolo 1 le parole: <<dei Comitati>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Comitato>>;

i) al primo comma dell'articolo 5 dopo le parole: <<locali destinati a>> le parole: <<biblioteche o>> sono soppresse.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 10/1988)

1. La legge regionale 10/1988 è modificata come segue:

a) al comma 4 dell'articolo 6 dopo le parole <<di musei>> le parole <<e biblioteche>> sono soppresse;

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: <<altri enti>> le parole: <<, nonché le funzioni di coordinamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma 2>> sono soppresse;

2) al comma 4 dopo le parole: <<funzioni concernenti>> le parole: <<la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, quelle relative all'attuazione ed al sostegno di progetti di automazione bibliotecaria di interesse regionale nonché quelle concernenti>> sono soppresse; dopo le parole: <<personale addetto>> le parole: <<alle biblioteche ed>> sono soppresse;

3) i commi 2, 3 bis e 5 sono abrogati;

c) al comma 1 dell'articolo 31 dopo le parole: <<locali destinati a>> le parole: <<biblioteche e>> sono soppresse.

2. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (modificativo dell'articolo 30 della legge regionale 10/1988), è abrogato.

Art. 29

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione con proprio decreto individua le biblioteche centro sistema, tenendo conto delle proposte avanzate dagli enti locali.

2. Le abrogazioni e le modifiche di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 hanno effetto a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1.

3. Fino al riconoscimento dell'interesse regionale di cui all'articolo 11, comma 2, restano fermi i riconoscimenti d'interesse regionale effettuati sulla base della normativa previgente.

4. Nel primo piano annuale e triennale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la Regione fissa traguardi temporali transitori entro un percorso di avvicinamento agli standard previsti.

5. Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono ammessi finanziamenti per le biblioteche che non sono ancora associate ai sistemi bibliotecari.

L.R. 20/08/2007, n. 23, "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità".

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e principi generali)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità e provvede al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in riferimento alle funzioni conferite.
3. Le funzioni conferite e i compiti assegnati possono essere esercitati in forma associata dagli Enti locali nelle forme di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

Art. 2

(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a decorrere dall'1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all'articolo 38. A tal fine a far data dall'1 gennaio 2008 è disposto il trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l'esercizio delle funzioni conferite.

Art. 3

(Potere sostitutivo)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla presente legge a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e in particolare delle funzioni delegate e di quelle di cui agli articoli 48, 49 e 52.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

TITOLO II RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Capo I Finalità e disposizioni generali

Art. 4 (Finalità)

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) attuare l'integrazione modale e, in particolare, l'integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l'integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;
- c) concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico e l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili alternativi;
- d) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità sia nelle città che nelle zone a domanda debole;
- e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.

2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.

Art. 5

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;

b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;

c) rete di trasporto: l'articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall'articolo 8;

d) servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004;

e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all'interno del territorio regionale;

f) servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con località della Regione contermina, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004;

g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;

h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell'ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;

i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;

j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all'articolo 13;

k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio regionale;

l) servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004 che interessano le aree transfrontaliere delle regioni comunitarie;

m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e successive modifiche;

n) carta dei servizi: il documento adottato dall'affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 6

(Integrazione modale e tariffaria)

1. La Regione persegue l'obiettivo dell'integrazione modale del trasporto pubblico, dell'integrazione tariffaria e della bigliettazione elettronica, prevedendo che il contratto di servizio obblighi l'affidatario a forme gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. L'Amministrazione regionale affida il servizio del trasporto pubblico nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 e sulla base di quanto previsto dal PRTP di cui all'articolo 13.

Art. 7

(Qualità dei servizi)

1. La Regione assicura l'adozione di misure finalizzate alla tutela dell'utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico attraverso:

a) la previsione che il soggetto gestore del servizio adotti e pubblicizzi tempestivamente una carta dei servizi resi all'utenza, pena la revoca dell'affidamento;

b) la previsione che il permanere dell'affidamento sia condizionato anche al positivo riscontro degli utenti, periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese dell'affidatario secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;

c) la previsione di forme di vigilanza sull'adozione, idoneità e rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione di sondaggi e di indagini di mercato;

d) l'attuazione della disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici regionali e locali, in modo da aumentare il livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio;

e) la previsione di forme di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza degli obblighi dell'affidatario.

Art. 8

(Sistema del trasporto pubblico)

1. Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:

- a) una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;
- b) una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;
- c) una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.

2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:

- a) in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;
- b) con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;
- c) ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.

Capo II

Ripartizione delle funzioni

Art. 9

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:

- a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;
- b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
- c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
- d) provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
- e) controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
- f) coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;
- g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
- h) svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;
- i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
- j) svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;

k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004.

Art. 10

(Funzioni delle Province)

1. Le Province provvedono a:

- a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
- b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
- c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
- d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
- e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
- f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
- g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
- h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.

Art. 11

(Delega alle Province)

1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:

- a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
- b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;
- c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
- d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, con possibilità di avalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale.

2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:

a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;

b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;

c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.

Art. 12

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;

b) attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;

c) proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l'istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;

d) proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;

e) sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;

f) gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.

2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.

3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.

Capo III

Attività pianificatoria

Art. 13

(Piano regionale del trasporto pubblico locale)

1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:

- a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;
- b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
- c) individuare le forme organizzative più idonee a garantire l'integrazione modale del trasporto di persone;
- d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio finanziario, coperto per almeno il 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
- e) definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
- f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;
- g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonché dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
- h) garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l'articolazione di specifici servizi e di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;
- j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l'inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
- k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;
- l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunità regionale.

Art. 14

(Articolazione del Piano)

1. Il PRTPL è articolato come segue:
 - a) relazione illustrativa che individui in particolare:
 - 1) finalità e obiettivi;
 - 2) quadro analitico di riferimento;
 - 3) definizione e articolazione del servizio integrato;
 - 4) sistema tariffario e di bigliettazione;
 - 5) parametri di qualità del servizio;
 - 6) sistema infrastrutturale;
 - 7) quadro economico dell'esercizio e degli investimenti;
 - 8) indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilità;
 - b) elaborati grafici illustrativi del sistema.

Art. 15

(Formazione e approvazione)

1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.

Art. 16

(Pianificazione complementare)

1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:

a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 10;

b) piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche;

c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).

2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.

3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici.

4. I Comuni tenuti a dotarsi dei piani di cui al comma 1 devono provvedere alla loro approvazione entro il 31 dicembre 2010. La mancata osservanza di tale termine comporta una riduzione del 5 per cento delle risorse trasferite da parte della Regione al Comune inadempiente, con successiva destinazione ai Comuni adempienti del 50 per cento delle somme complessivamente non attribuite, secondo modalità determinate con regolamento da adottarsi entro il 30 settembre 2010.

(omissis)

Art. 31

(Capacità dell'infrastruttura ferroviaria)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario per i servizi ferroviari la capacità specifica dell'infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l'espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.

(omissis)

Art. 36

(Incentivi delle Province)

1. Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:

a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l'acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;

b) titolari di licenza di taxi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio.

2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il trasporto pubblico.

3. Le Province sono, altresì, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.

4. Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, pensiline, stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.

(omissis)

NORMATIVA ALTRE REGIONI

L.R. Piemonte 26/07/1978, n. 45, "Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese".

Publicata nel B.U. Piemonte 1° agosto 1978, n. 31.

Art. 1

È costituita con sede presso la Regione Piemonte, l'Associazione «Museo Ferroviario Piemontese».

L'Associazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di provvedere, attraverso l'istituzione e gestione di tale Museo, al reperimento ed alla conservazione di materiale ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale, con particolare riferimento al materiale rotabile ed ai sistemi di trazione che hanno caratterizzato la storia dei mezzi di comunicazione del Piemonte, soprattutto per ciò che concerne le ferrovie concesse e la trazione trifase.

Art. 2

Fanno parte dell'Associazione:

- 1) la Regione Piemonte;
- 2) gli enti locali piemontesi, gli enti pubblici o privati, istituti ed associazioni, che vi aderiscano secondo le prescrizioni statutarie;
- 3) i privati cittadini che sottoscrivano la quota sociale, fissata dallo Statuto.

Art. 3

Lo Statuto dell'Associazione, predisposto dalla Giunta regionale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 4

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 25 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e in termini di cassa, dello stanziamento dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 di cui al capitolo n. 12500, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: «Spese per l'istituzione del Museo piemontese del trasporto su rotaia» e con lo stanziamento di lire 25 milioni in termini di competenza e in termini di cassa.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

L.R. Piemonte 01/02/2006, n. 5, “Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati”.

Publicata nel B.U. Piemonte 9 febbraio 2006, n. 6.

Art. 1

Acquisizione di linee ferroviarie dismesse.

1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell'armamento, quali l'esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari.
2. La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).
3. Verificata l'impossibilità o l'antieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.

Art. 2

Acquisizione di fabbricati ferroviari.

1. La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.

Art. 3

Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese.

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e al Museo Ferroviario Piemontese finalizzati all'acquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalità definite nell'articolo 4 (2).

(2) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 18 giugno 2007, n. 6/R.

Art. 4
Piani di recupero e gestione.

1. La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.
2. La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento (3) che individua i criteri cui attenersi.

(3) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 18 giugno 2007, n. 6/R.

Art. 5
Programma annuale.

1. La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all'articolo 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

Art. 6
Norma finanziaria.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'Unità previsionale di base (UPB) 26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste